

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2159)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(ORLANDO)

NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di irregolare funzionamento degli uffici delle imposte dirette, causato dalla protratta e tuttora in corso astensione dal lavoro del personale addetto, non ha consentito l'adempimento, nei termini stabiliti, dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi. In larga parte dei contribuenti si è inoltre venuto a determinare un notevole disorientamento per l'incertezza sul termine in cui quell'obbligo dovrà essere adempiuto.

Le disposizioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, prorogano, infatti, i termini scadenti nel periodo di irregolare o mancato funzionamento degli uffici finanziari fino a

un termine collegato all'accertamento del ripristino della normale attività degli uffici stessi.

A questa situazione è parso doveroso ovviare per rispondere ad una giusta esigenza di certezza in uno degli atti più importanti del rapporto tributario.

Si è pertanto ritenuto necessario provvedere con urgenza a dare precise indicazioni sul termine e sui modi con cui i contribuenti possono assolvere al loro obbligo.

Con l'unito decreto-legge si è disposto che i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1974, già scaduti o che scadono entro il 14 luglio 1975, sono fissati al successivo 15 luglio. Ciò per

offrire la possibilità anche ai contribuenti, che avrebbero dovuto, secondo il termine ordinario, presentare la dichiarazione nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del provvedimento e il termine stabilito, di disporre di un ragionevole lasso di tempo per adeguarsi alla nuova situazione di certezza.

Come è noto, secondo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione può essere presentata all'ufficio delle imposte competente, al comune nella cui circoscrizione ha sede tale ufficio, o può essere inviata per plico raccomandato.

Si è conseguentemente previsto che, ove la consegna diretta all'ufficio delle imposte risulti impossibile, la dichiarazione sia presentata al comune o inviata per posta: il che, ovviamente, non esclude che il contribuente possa avvalersi di questi due modi per presentare la dichiarazione anche quando ne sia possibile la consegna all'ufficio imposte,

trattandosi di modalità ordinarie per l'adempimento dell'obbligo.

Tale sistema è stato indicato sia per la presentazione delle dichiarazioni il cui termine è fissato al 15 luglio sia per quelle i cui termini normali scadono successivamente fino al 31 dicembre 1975. Ciò per dare una identica disciplina alla modalità di presentazione delle dichiarazioni relative ai redditi del 1974 e per evitare ogni incertezza al riguardo da parte dei contribuenti.

Tali dichiarazioni dovranno naturalmente essere presentate nei termini normali previsti dalle leggi tributarie non essendovi alcun impedimento. Si escludono quindi i detti termini dalla proroga stabilita dal sopra citato decreto-legge del 1961.

Al fine di eliminare ogni possibile dubbio si è infine stabilito che gli uffici postali od i comuni devono trattenere le dichiarazioni ricevute fino a quando non sia possibile trasmetterle agli uffici delle imposte.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi.

Decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire il termine per l'adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici delle Imposte dirette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

DECRETA:

Art. 1.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 65 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza entro il 14 luglio 1975 sono stabiliti al 15 luglio 1975. Alla stessa data è stabilito il termine per la presentazione del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del detto decreto.

Art. 2.

Le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente i cui termini di presentazione scadono successivamente al 14 luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, qualora non possano essere presentate direttamente agli uffici delle imposte, devono essere presentate all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente o spedite per via postale a mezzo raccomandata al competente Ufficio delle imposte.

Ai termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente non si applica la proroga prevista dal decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

I Comuni e gli Uffici postali qualora non possano inoltrare le dichiarazioni ricevute agli Uffici delle imposte provvederanno a trattenerle, anche in deroga alle disposizioni vigenti, e a trasmetterle agli Uffici delle imposte non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale da emanare a norma del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1975.

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.